



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

VISTA la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea CGUE (Grande Sezione) del 1° luglio 2015, vertente sull' "*interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)*";

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA), del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13 febbraio 2017, di approvazione delle Linee Guida, riportate negli Allegati A e B, per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12 bis del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTA la proposta di linee guida europee *Guidance Document No. 35 8 - Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)*;

CONSIDERATA l'opportunità di precisare alcuni contenuti dell'allegato A al sopracitato Decreto Direttoriale, al fine di evitare dubbi interpretativi circa la coerenza di tali contenuti con la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea CGUE (Grande Sezione) del 1° luglio 2015;

DECRETA

Articolo unico

1. Al Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla pagina due del Decreto (2), ventiquattresimo (24) capoverso, è introdotto il seguente visto:

VISTA la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea CGUE (Grande Sezione) del 1° luglio 2015, vertente sull' "*interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)*";

b) alla pagina otto (8) dell'Allegato A, paragrafo 2.2. *Classificazione dell'impatto della derivazione*, la tabella n. 3 *classi di intensità di impatto per i corpi idrici superficiali* è sostituita dalla seguente:

CORPI IDRICI SUPERFICIALI	
Intensità	Descrizione
Lieve	L'impatto della derivazione non produce effetti significativi sullo stato ambientale del corpo idrico/dei corpi idrici, in quanto non determina una alterazione significativa dello stato attuale degli elementi di qualità ambientale o superiore alle loro naturali variazioni in condizioni indisturbate.
Moderata	L'impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti incidenti sul corpo idrico/sui corpi idrici, può avere effetti sullo stato di almeno un elemento di qualità ambientale, degradandolo di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione complessiva del corpo

	idrico/dei corpi idrici.
Alta	L'impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti incidenti sul corpo idrico/sui corpi idrici, può produrre effetti sullo stato degli elementi di qualità ambientali tali da comportare il deterioramento della classe di qualità del corpo idrico/dei corpi idrici.

c) alla pagina nove (9) dell'Allegato A, paragrafo 2.3. *Valutazione del rischio ambientale*, la tabella n. 5 *classi di rischio ambientale per i corpi idrici superficiali* è sostituita dalla seguente:

<i>Rischio ambientale</i>	<i>Criteri di valutazione di compatibilità</i>
<i>Basso</i>	La derivazione può essere assentita nel rispetto di eventuali prescrizioni generali, ove necessarie.
<i>Medio</i>	La derivazione può essere assentita con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il non deterioramento della classe di ognuno degli elementi di qualità ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico/i corpi idrici interessati.
<i>Alto</i>	La derivazione non può essere assentita in via ordinaria. L'intervento è realizzabile solo nei casi in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'Art. 4 della DQA, come recepiti dall'art. 77 del D. Lgs. 152/2006.

d) alla pagina sedici (16) dell'Allegato A, paragrafo 3.3. *Applicazione della metodologia di valutazione del rischio ambientale*, la tabella n. 11 *matrice del rischio ambientale con note specifiche* è sostituita dalla seguente:

<i>Valore ambientale del CI</i>	<i>Intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola /cumulo di derivazioni</i>		
	Lieve	Moderata	Alta
Elevato	ALTO (*)	ALTO (*)	ALTO (*)
Buono	MEDIO	ALTO	ALTO (*)
Sufficiente	BASSO	MEDIO	ALTO
Scarso	BASSO	MEDIO	MEDIO (**)
Cattivo	BASSO	MEDIO	MEDIO (**)

e) alla pagina diciassette (17) dell'Allegato A, paragrafo 3.3. *Applicazione della metodologia di valutazione del rischio ambientale*, la tabella n. 13 *significato della classe di rischio ambientale, con note specifiche* è sostituita dalla seguente:

<i>Rischio ambientale</i>	<i>Significato operativo</i>
BASSO	La derivazione può essere assentita nel rispetto di specifiche prescrizioni, ove necessarie.
MEDIO	La derivazione può essere assentita con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il non deterioramento della classe di ognuno degli elementi di qualità ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per

	il corpo idrico/i corpi idrici interessati.
ALTO	La derivazione non può essere assentita in via ordinaria. L'intervento è realizzabile solo nei casi in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'Art. 4 della DQA, come recepiti dall'art. 77 del D. Lgs. 152/2006.

f) alla pagina diciotto (18) dell'Allegato A, paragrafo 3.3. *Applicazione della metodologia di valutazione del rischio ambientale*, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

“sono previste misure di mitigazione dell'impatto tali da assicurare il non deterioramento **della classe degli elementi di qualità impattati** ed il raggiungimento dell'obiettivo di qualità”;

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checcucci